

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

**COMUNE DI POLLEIN \*\*\* COMMUNE DE POLLEIN**

**Data : 13/01/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9**

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) e TARI - Approvazione tariffe e aliquote per l'anno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta si è riunito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 "Sede" del regolamento interno del Consiglio Comunale, nel Salone Conferenze della Grande Place, il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e, considerata la situazione di emergenza sanitaria epidemiologica Covid-19 in corso, in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri :

COGNOME e NOME	PRESENTE
FILIPPINI ANGELO - Presidente	Si
CELESIA JEAN-PIERRE - Vice Sindaco	Si
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere	Si
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere	Si
DALBARD ALINE - Consigliere	Si
MILLET MAURA - Consigliere	Si
PERRIER LUCA - Consigliere	Si
BETTONI LUCA - Consigliere	Si
CHELI ANDREA - Consigliere	Si
CORTIVO SANDRA - Consigliere	Si
LAVACCHIELLI FRANCA - Consigliere	Si
PELLEGRINUZZI LORENZO - Consigliere	Si
NARDONE FRANCESCA - Consigliere	Si
TORLAI IGOR MASSIMILIANO - Consigliere	Si
VIERIN UMBERTO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Dei quali giustificano l'assenza: Tutti

Assume la presidenza il Sindaco **FILIPPINI ANGELO** assistito dal Segretario Comunale Sig.ra **YOCCOZ Eliana**.-

**IL PRESIDENTE**

ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## **OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) e TARI - Approvazione tariffe e aliquote per l'anno 2021.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATA** la deliberazione consigliere n. 45/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote della IUC per l'anno 2020;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione consigliere n. 20 del 21.07.2020 avente ad oggetto *«Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)»*;

**RICHIAMATA** la deliberazione consigliere n. 22 del 04.08.2020 avente ad oggetto *«Riapprovazione aliquote IMU 2020»*;

**RICHIAMATA** la deliberazione consigliere n. 23 del 04.08.2020 avente ad oggetto *«Riapprovazione tariffe tari 2020 e misure agevolative per le categorie di utenza non*  
*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pollein. Responsabile Procedimento: Borney Enrico (D.Lgs. n. 39/93 art.3).*  
*La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19";*

**CONSIDERATO**, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione consigliere 22/2020, l'amministrazione ha provveduto ad applicare, per l'anno 2020, un'aliquota inferiore pari a 7,85 per mille (7,60 per mille relativa alla "EX IMU"+0,25 per mille relativa alla "EX TASI" uguale per tutte le categorie);

**RITENUTO** di dare atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 64 del 15 luglio 2020 sono stati confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale al fine di consentire il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi di cui al documento approvato nel 2013 e sono stati approvati i correttivi individuati dalla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius con propria deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2019 al fine di standardizzare il metodo di applicazione e permettere quindi una valutazione uniforme garantendo al contribuente l'omogeneità di valutazione

tra i Comuni rientranti nel comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius;

**CONSIDERATO** inoltre che, per quanto attiene alla TARI, ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

**CONSIDERATO** che la riduzione delle aliquote per le utenze non domestiche di cui alla propria deliberazione n. 23 del 04.08.2020 è stata applicata al solo anno 2020 e che, alla data odierna, si ritiene approvare le tariffe TARI in forma piena come da deliberazione consigliere 45/2019;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2021 nell'ambito dei tributi IMU e TARI;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**VISTA** la L.R. 6/2014 l'Art. 16 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités*) lettera d);

**VISTA** la convenzione tra le Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis e Valdigne-Mont Blanc per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, approvata con deliberazione di Giunta n. 72 del 18 dicembre 2017 e sottoscritta in data 6 febbraio 2018;

**CONSIDERATO CHE** la Giunta dell'Unité ha determinato, in considerazione del fatto che dal 1/01/2017 ha istituito l'ufficio unico tributi presso la sede dell'Unité des communes valdôtaines Mont Emilius, che tutti i Comuni facenti parte dell'Unité stessa adottino un unico regolamento e di conseguenza un unico piano tariffario;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario - servizio rifiuti anno 2019 approvato dalla Giunta dei Sindaci delle Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emiliu, Grand-Paradis, Valdigne e Grand-Combin;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2021 sulla base dei dati comunicati dall'Unité relativi all'anno 2020, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario;

**VISTO** l'ultimo piano tariffario, relativo all'anno 2019, predisposto dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius;

**CONSIDERATO** che, si è in attesa della predisposizione del PEF 2020 da parte del Sub-Atto competente;

**RICHIAMATA** la modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius in data 29.11.2018;

**RICHIAMATA** la modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 28.02.2019;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**CONSIDERATO**, infine, che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	30 novembre
	Saldo	30 aprile

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) attualmente in vigore;

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

**RICHIAMATO** il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.12.2019;

**RICHIAMATA** la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale, al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

**RICHIAMATA** la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma valle D'Aosta/Vallée D'Aoste. legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali";

**RICHIAMATO** il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal segretario comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

**VISTA** la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 15;

votanti: n. 15;

astenuti: n. --;  
voti a favore: n. 15;  
voti contrari: n. --;

## DELIBERA

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Dettaglio	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 740 della L 160/2019	4,25 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per mille
Terreni agricoli	Esente
Aree edificabili	7,85 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,85 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Altri fabbricati	7,85 per mille
fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeuttes, Chenoz, Terreblanche, Goretta, Rongachet, La Barma, Marchaussy, Tissonière, Arpisson)	7,85 per mille
Immobili inagibili o in ristrutturazione	7,85 per mille

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI DARE ATTO** che con provvedimento della Giunta Comunale n. 64 del 15 luglio 2020 sono stati confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale al fine di consentire il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi di cui al documento approvato nel 2013 e sono stati approvati i correttivi individuati dalla Giunta dell'Unité des Communes Mont Emilius con propria deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2019 al fine di standardizzare il metodo di applicazione e permettere quindi una valutazione uniforme garantendo al contribuente l'omogeneità di valutazione tra i Comuni rientranti nel comprensorio dell'Unité des Communes Mont Emilius;

### Tassa sui rifiuti (TARI)

- di confermare le tariffe in vigore nell'anno 2019 in attesa dell'approvazione dei Piani finanziari per gli anni 2020 e 2021;
- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto o Rata Unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	30 novembre
	Saldo	30 aprile

- di stabilire altresì che l'intero importo dei tributi dovuti potrà essere versato in due rate come indicato nella tabella soprariportata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di pubblicare che il suddetto provvedimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e all'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilis e al Sub-Ato competente in materia di rifiuti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to FILIPPINI ANGELO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to YOCCOZ Eliana

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi, 20/01/2021, all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce l'articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pollein, li 20/01/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to YOCCOZ Eliana

\*\*\*\*\*

**DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione.

Pollein, li 20/01/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
YOCCOZ Eliana

\*\*\*\*\*

Copia conferma all'originale per uso amministrativo.

Pollein, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
YOCCOZ Eliana  
\_\_\_\_\_



Coefficienti e tariffe 2019 da applicare anche per la TARI 2020 (come definito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

## UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ka	TARIFFA FISSA AL MQ	kb	TARIFFA VARIABILE
1	0,84	0,58351	0,90	36,36695
2	0,98	0,68077	1,80	72,73390
3	1,08	0,75023	2,30	92,93776
4	1,16	0,80581	3,00	121,22316
5	1,24	0,86138	3,60	145,46779
6 e magg	1,30	0,90306	4,10	165,67165

## UTENZE NON DOMESTICHE

	kc	TARIFFA FISSA AL MQ	kd	TARIFFA VARIABILE AL MQ
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,12057	3,00	0,37803
Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,25245	5,77	0,72708
Stabilimenti balneari	0,38	0,14318	3,63	0,45773
Esposizioni, autosaloni	0,30	0,11304	2,76	0,34810
Alberghi con ristorante	1,07	0,40317	9,33	1,17504
Alberghi senza ristorante	0,80	0,30143	6,79	0,85498
Case di cura e riposo	0,95	0,35795	7,91	0,99705
Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,37679	8,48	1,06888
Banche ed istituti di credito	0,55	0,20723	4,57	0,57587
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,32781	7,61	0,95925
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,40317	9,71	1,22387
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,27129	6,55	0,82537
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,34665	8,03	1,01218
Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,16202	4,50	0,56705
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,20723	5,61	0,70629
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,82366	39,67	4,99882
Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,37152	29,82	3,75762
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,66315	14,43	1,81832
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,58026	12,59	1,58647
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	2,28335	49,72	6,26522
Discoteche, night club	1,04	0,39186	8,56	1,07865